



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

**Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzzone,
Strevi e Terzo**

c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DEI LAVORI DIVERSI DI ASFALTATURE, REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE E RIPRISTINI VARI SULLE STRADE COMUNALI 2018. CUP: B17H18002660004 E CIG 77014047A0.

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla CUC dell'Acquese, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto meglio emarginato in oggetto.

La documentazione di gara comprende:

Bando e Disciplinare di gara

Patto di integrità del Comune di Acqui Terme

Modelli di istanza di partecipazione

Modello DGUE editabile con istruzioni circolare MIT n.3 del 18/07/2016.

PROGETTO ESECUTIVO E SUA VALIDAZIONE.

Il bando ed il relativo disciplinare di gara vengono redatti dalla presente Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC ai sensi dell'art.216 comma 10 del Codice degli appalti pubblici. Numero di iscrizione 0000549655.

1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura come già evidenziato nel bando di gara paragrafo 3.1. gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 49, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal bando e dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 45 comma 2 D.lgs n.50/2016 e smi.)

- a) Gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dalla legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947 e s.m.i. e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
- c) I consorzi stabili dell'art.45 comma 2 del Codice degli appalti pubblici; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- e) I Consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e) del Codice costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) anche in forma di società;
- f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
- g) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991;
- h) I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016 e smi, mediante la produzione di documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l'impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016 e smi).

1.1 Requisiti di carattere generale degli operatori economici. (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio)

- 1.** la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017: pertanto la sussistenza dei motivi contemplati al comma 1 lettere a); b); b.bis;) c);d);e);f); g) e successivi commi; (come da comma 11 dello stesso art.80 le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art.12 sexies del D.L. 8/06/1992 n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7/08/1992 n.356 o degli artt.20 e 24 del D.lgs n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario). **N.B: ai fini delle violazioni contemplate al comma 4 si considera in regola rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, pur in presenza di gravi irregolarità definitivamente accertate, il concorrente che, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione: a) abbia integralmente pagato il debito; b) oppure abbia formalizzato con l'Agenzia delle Entrate un piano di rateazione, assumendo l'impegno vincolante a pagare e pagando effettivamente secondo le scadenze previste dal piano; c) oppure sia nei termini per impugnare gli atti amministrativi o le sentenze da cui scaturisce l'accertamento dell'irregolarità.**
- 2.** Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- 3.** Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state irrogate le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231; o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 4.** Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- 5.** Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22/11/2002, n. 266;
- 6.** E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. 1) della L. n. 190/2012), "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*" Pertanto, qua-

lora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;

7. la mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;
8. la presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
9. non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che non sono in regola in materia di DURC;
10. la sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.
11. Ai sensi dell'art.24 comma 7 del D.lgs n.50/2016 e delle Linee Guida n.1 ANAC approvata con deliberazione n.973/2016 e suo aggiornamento e cioè che “..omissis.. gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la medesima attività di progettazione.... Omissis... Tali divieti Non si applicano laddove i soggetti dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.”

E' altresì vietato partecipare alla gara:

12. Agli operatori economici concorrenti, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett.a),b), c), d); ed e) f) f.bis) f.ter) g) h) i) l) m) anche riferita ad un suo subappaltatore (motivi legati a insolvenza conflitto di interessi o illeciti professionali), del Codice dei contratti pubblici;
13. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
14. anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
15. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48 comma 7, secondo periodo, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 , lettera c) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.
16. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
17. gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd.”black list” di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

Si richiama quanto previsto dall'art. 186 bis della Legge Fallimentare in caso di soggetti che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale o che abbiano depositato il ricorso a detta procedura .

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste

I precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei Concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, in base alle prescrizioni di cui all'art.80 del Codice. In particolare, ai sensi della normativa sopra citata non rilevano, per l'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzi di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente costituente causa di esclusione, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (da ultimo LINEE GUIDA n.6 di attuazione del D.Lgs n.50/2016 e smi recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art.80 comma 5 lett.c) del Codice" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1293 del 16/11/2016 e successivamente aggiornate al Correttivo di cui al D.lgs n.56/2017 con la deliberazione del Consiglio n.1008 dell'11/10/2017).

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e 47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. Inoltre sono oggetto di segnalazione all'A.N.A.C e, in caso di annotazione nel casellario Informatico delle Imprese qualificate, può costituire causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e dagli affidamenti di subappalti fino a due anni dall'avvenuta annotazione (art.80 comma 12 D.lgs n.50/2016).

1.2 Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con le lavorazioni oggetto di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno

dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Il requisito relativo deve essere dimostrato:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate** per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

1.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

I concorrenti, ai sensi degli articoli 84 co.1, dell'art. 216 comma 14 del Codice e art.61 DPR n.207/2010 dovranno essere in possesso a pena di esclusione:

A) di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata in corso di validità per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere. **A tale proposito si rammenta che** un'impresa con attestazione SOA scaduta è di fatto priva del documento comprovante il possesso dei requisiti indispensabili per la partecipazione alla gara e per l'affidamento dei lavori pubblici; l'operatore dovrà allegare alla medesima attestazione scaduta copia della richiesta all'organismo preposto per il rinnovo della suddetta SOA onde poter avere diritto all'ammissione.

I concorrenti possono beneficiare DELL'INCREMENTO DELLA CLASSIFICA della qualifica nei limiti e nelle condizioni previste dall'art.61 comma 2 del Regolamento.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all'art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice:

- di **tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. **L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione delle imprese interessate (art.92 comma 2 DPR n.207/2010 per la parte ancora vigente).
- **SE DEL CASO** Per i raggruppamenti di **tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per

l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

- **SE DEL CASO: Per i raggruppamenti di tipo misto** (sub raggruppamento orizzontali e sub raggruppamento verticali) consistenti in RTI di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della categoria scorporabile risulta assunta da sub associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole per ciascun tipo di RTI. Il limite del 40% previsto per quota mandataria di cui all'art.92 comma 2 DPR n.207/2010 ancora vigente è verificato rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale, al quale il concorrente mandatario partecipa.

Operatori economici stranieri

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del DPR 207/10 accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 co. 2, 216 co. 14, 84 co. 1, 90 co. 8 del Codice e dell'art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del DPR 207/10;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del DPR 207/10;

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83.

DESIGNAZIONI DI SECONDO GRADO "A CASCATA"

Si precisa che, come stabilito dal Consiglio di Stato, Ad. Plenaria con sentenza del 20/05/2013 n. 14, per i consorzi, non sono consentite le designazioni di secondo grado o "a cascata" (che si verificano quando la società consorziata - indicata per l'esecuzione dei lavori dal consorzio concorrente - che a sua volta è un consorzio - indichi una o più sue consorziate per l'esecuzione dei lavori). Come precisato nella sentenza citata il verificarsi di tale circostanza non determina una causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, ma solamente l'obbligo per il consorzio concorrente di cui alla lettera b) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, di eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni esclusivamente tramite le imprese in esso direttamente consorziate, indicate in sede di offerta, con divieto ed impossibilità di eseguirle per tramite di consorziati di "secondo grado" (cioè

consorziate dei consorziati diretti del consorzio aggiudicatario). Pertanto eventuali indicazioni di consorziati esecutori di secondo grado o “a cascata”, non saranno prese in considerazione e la stazione appaltante considererà, sia ai fini della procedura di aggiudicazione che della successiva fase di stipulazione del contratto, solo i consorziati diretti del consorzio aggiudicatario.

POSSESSO DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I o in classifica II.

Le imprese in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. potranno beneficiare delle riduzioni dell’importo della cauzione provvisoria ivi previste : a tal fine dovranno allegare alla stessa una dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante di essere in possesso della/e certificazione/i che dà titolo alla riduzione indicandone gli estremi che consentano di identificarla in maniera inequivocabile **ovvero in sostituzione di detta dichiarazione potrà essere allegata alla dichiarazione di gara copia della/e certificazione/i medesima/e Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Il consorzio stabile potrà beneficiare di tale riduzione se il possesso di suddetta documentazione sarà dallo stesso dichiarato come posseduto da almeno una delle consorziate ancorchè non individuate per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..

In caso di raggruppamento temporaneo, per poter beneficiare delle riduzioni sopra indicate della cauzione, dovrà essere dichiarato, nelle modalità già sopra indicate, il possesso della documentazione sopra descritta **da parte di tutti i soggetti associati.**

In caso di avvalimento dell’attestazione SOA per poter beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, dovrà essere dichiarato il possesso della documentazione sopra descritta, nelle modalità già sopra indicate, da parte dell’impresa concorrente o ausiliaria che di volta in volta porta il requisito della certificazione di qualità.

Resta fermo che ai sensi di quanto disposto dalla AVCP nella determinazione n. 2/2012 non è consentito l’avvalimento della certificazione di qualità aziendale disgiunto dall’avvalimento dell’attestazione SOA da cui detta certificazione risulta.

Vedasi anche successivo punto sulla garanzia provvisoria.

IMPRESE COOPTATE di cui all’art.92 del DPR n.207/2010. Ai sensi dell’art.216 comma 14 del Codice il concorrente, sia singolo, sia raggruppato, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nella presente procedura, può cooptare un’impresa che potrà eseguire lavori in misura non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’appalto e che sia in possesso di qualificazioni ancorchè diverse anche per classifica da quelle richieste nella presente procedura, pari almeno l’importo dei lavori alla stessa affidati come previsto dall’art.92 comma 5 DPR n.207/2010 attualmente ancora in vigore.

2. AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice dei contratti pubblici così integrato dal Correttivo (D.lgs n.56/2017), il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, del medesimo

decreto, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi..

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art.89 co.6 del Codice).

Non è consentito, **a pena di esclusione per cui non è possibile attivare il soccorso istruttorio**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice, la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta A –Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 4 “modalità di presentazione della documentazione” **le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:**

1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante:**a)** l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **b)** il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante: **a)** il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; **b)** che l'impresa si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di ACQUI TERME (stazione appaltante) a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, in maniera piena ed incondizionata, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, (il quale, pertanto, potrà disporre effettivamente dei mezzi, delle strutture e delle risorse dell'impresa ausiliaria); il tutto corredato con indicazione specifica di quali mezzi, strutture e risorse verranno messe a disposizione per gli adempimenti contrattali e per quali attività contrattuali;**c)** che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il Seggio di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Il seggio di Gara, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, applicherà le previsioni di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto.

N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art.89 del D.lgs n.50/2016 costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;

b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

3 AVCPASS e Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Gli operatori concorrenti ex art.81 D.lgs n.50/2016 e smi, dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", reso disponibile dall'ANAC con la delibera aggiornata ANAC n.157 del 17/02/2016 e come meglio indicato di seguito.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio Avcpass tramite il sito www.anac.it, dovrà indicare a sistema il CIG riconducibile alla presente procedura di affidamento ed eseguire tutte le operazioni necessarie per la registrazione e l'abilitazione alla presente gara. Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si evidenzia che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura di gara concorrenti che non risultino essere ancora registrati presso il sistema AVCPass, la CUC dell'Acquese, provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura di gara.

Gli operatori economici concorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt.81 comma 2 e 216 comma 13 D.lgs.n.50/2016 e smi e fino all'entrata in vigore del D.M. del MIT di cui all'art.81 comma 2 dello stesso Codice verranno verificati (possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario) attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Ciò premesso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avverrà come già detto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. e con le modalità ivi indicate. In caso di eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 del Codice dei contratti pubblici, per la resa delle dichiarazioni, la CUC dell'Acquese, compiega, **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e il soddisfacimento dei criteri di selezione definiti dal presente bando/ disciplinare. Inoltre con il medesimo DGUE verranno fornite le informazioni rilevanti richieste nel presente bando/disciplinare anche con riguardo agli eventuali soggetti di cui il concorrente stesso si avvale ai sensi dell'art.89 del Codice dei contratti pubblici ed è indicata l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari con formale dichiarazione secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Si precisa che fino all'aggiornamento del DGUE da parte dello stesso Ministero dei trasporti e delle infrastrutture alle disposizioni di cui al D.lgs n.56/2017 (correttivo) , **il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.A.1;mod.A.2,mod.A.3 , mod.A.4 e mod.A.5; Mod.B) che dovrà /dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE.**

Il modello DGUE dovrà essere compilato nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di Sottoscrizione sopra indicate. A TALE PROPOSITO VEDASI ANCHE PARAGRAFO SUCCESSIVO 4.2.2.

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dal presente bando e Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente bando e disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

4.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive e della DGUE potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione.

Ai sensi del D.lgs n.56/2017 (decreto correttivo) non verrà comminata alcuna sanzione pecuniaria.

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Per quanto riguarda le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 e smi e tutte quelle previste dal presente bando e disciplinare.

Si precisa che:

- in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione che, vista l'urgenza per questa gara è **stabilito in giorni tre**, il concorrente è **escluso dalla gara**;
- costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, fra l'altro, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- in caso di ATI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente dell'ATI determina esclusione dell'intero raggruppamento.

Ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazione falsa alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art.76 DPR 445/2000 e dell'art.80 comma 12 del Codice dei contratti pubblici.

4.2.2 COMPILAZIONE DEL DGUE (vedi anche avvertenze per una corretta compilazione degli allegati)

Si riportano *alcune* informazioni (**principali**) sulla compilazione del DGUE.

Il Documento di Gara Unico Europeo di riferimento è quello allegato alla citata circolare n. 3/2016 e che dovrà, indipendentemente dalle seguenti informazioni, essere compilato dal Concorrente per dimostrare la propria situazione giuridica e le capacità tecniche, economiche, basandosi anche sulle istruzioni della Circolare medesima in proposito.

Informazioni sull'operatore economico e modalità di partecipazione:

1.1 dati identificativi, forma della partecipazione, , rappresentanti, attestazione SOA, eventuale avvalimento. (DGUE compilare Parte II sez. A, B, C,) compilare la Sezione D relativa al subappalto.

Requisiti di ordine generale:

1.2 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché comma 7 e comma 9 del D. Lgs 50/2016 (le cause di esclusione devono essere specificamente indicate). Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lett. a) alla lettera g) e comma 7 del citato art. 80, effettuate dal solo rappresentante/procuratore dell'operatore economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 26/10/2016 al punto 3 e reiterato dalla successiva comunicazione del 08/11/2017, devono riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e specificamente: per le imprese individuali: il **titolare** e **direttori tecnici** dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: i **direttori tecnici** e **tutti i soci**, se si tratta di s.n.c.; i **direttori tecnici**, e **tutti i soci accomandatari**, se si tratta di s.a.s.; i **direttori tecnici**, i **membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza** o i **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo** o il **socio unico persona fisica**, ovvero il **socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci** per ogni altro tipo di società o consorzio, i **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionatoria.

Ai fini della dichiarazione concernente l'eventuale esistenza di illeciti professionali gravi, ai sensi dell'art.80 comma 5 lett.c) costituiscono illeciti professionali rilevanti quelli individuati dalle Linee Guida n.6 dell'ANAC aggiornata al Correttivo di cui alla delibera n.1008 el 11/10/2017, riferiti direttamente all'operatore economico o i soggetti individuati dall'art.80 comma 3 del Codice. Rilevano pertanto gli illeciti professionali gravi accertati, con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, attesa come moralità professionale o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. In particolare rilevano le condanne anche NON DEFINITIVE per i reati di seguito indicati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dello stesso art.80 del Codice: a) abusivo esercizio di una professione; b)reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); c) reati tributari ex D.lgs 74/2000 i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; d) reati urbanistici di cui all'art.44 comma 1 lettere b) e c) del TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR n.380/2001 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; e) reati previsti dal D.lgs n.231/2001.

Inoltre rileva altresì quale illecito professionale grave, da dichiarare ad opera dell'operatore economico e che la stazione appaltante/amministrazione aggiudicatrice valuta ai sensi dell'art.80

comma 5 lett.c) del codice la condanna non definitiva di taluno dei reati seguenti: art.353cp “turbata libertà degli incanti”; art.353 bis “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”; art.354 cp “astensione degli incanti”; art.355 cp “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture”; art.356 c.p “frode nelle pubbliche forniture”. Fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’ art.80 comma 1 lett.b).

Rilevano infine gli illeciti gravi posti in essere nello svolgimento della procedura di gara e gli illeciti gravi relativi a “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto .(compilare DGUE Parte III sez. A, B, C e D fino al n. 6);

1.3 la dichiarazione ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter d.lgs 165/2001 che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto compilare DGUE Parte III sez. D n. 7);

1.4 la dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all’art. 2188 del Codice civile, rilasciato dalla Camera di Commercio dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell’oggetto della presente gara (specificare l’oggetto di attività) Se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente);(DGUE compilare Parte IV sez. α e sez. A1 e A2 non potendosi limitare alla sola Sez. α.

1.5)Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale indicarli nel DGUE Parte IV. SEZ.C
LA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI speciali.

1.6 Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] , e VI;

1.7 Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio (nei termini indicati al punto che precede) e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

1.8 AVVALIMENTO : In caso di avvalimento, il concorrente dovrà indicare nel **DGUE**, Parte II[^], Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare (oltre alle altre dichiarazione e al contratto di avvalimento):

a. un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, della Parte III[^] e dalla Parte VI[^], attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

1.9 Altre dichiarazioni: (compilare il DGUE Parte VI).

5. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.
2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.

3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC dell'Acquese potrà richiedere agli offerenti ai sensi dell'art.32 comma 4 del Codice dei contratti pubblici, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla suddetta richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
4. L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.
5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
7. Nel caso di cui all'art.32 comma 8 del Codice, il Comune di Acqui Terme si riserva la facoltà di pretendere comunque l'esecuzione del contratto anche prima della sua stipula mediante apposito atto di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
8. Alla presente procedura si applicano le disposizioni del Protocollo di integrità per il quale dovrà essere esibita dichiarazione di accettazione espressa del **“Patto di Integrità in materia di contratti pubblici”** allegato alla documentazione di gara. Si precisa che l'espressa accettazione dello stesso e la materiale allegazione del testo sottoscritto dal legale rappresentante costituiscono CONDIZIONE DI AMMISSIONE alla procedura di gara.
9. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

6 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.105 comma 2 del D.lgs n.50/2016 così come integrato e corretto dal D.lgs n.56/2017 è stato ribadito che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto. A seguito dell'integrazione del D.lgs n.56/2017 che ha novellato le disposizioni in merito al subappalto si precisa che **I CONCORRENTI PARTECIPANTI ALLA GARA E NON AGGIUDICATARI DEL CONTRATTO NON POTRANNO RISULTARE AFFIDATARI DI EVENTUALE SUBAPPALTO DI LAVORI PER LA GARA IN OGGETTO.**

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, compilando la sezione all'uopo predisposta nell'Istanza allegato A oltre all'apposita SEZ.D della parte II del DGUE, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice. In

manca di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si evidenzia altresì che il comma 6 dell'art.105 del D.lgs n.50/2016 e smi prevede che “è obbligatoria la terna di subappaltatori in sede di offerta.... Omissis.... Qualora i lavori, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuata al comma 53 dell'art.1 della legge 6/11/2012 n.90.”

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite **nei casi previsti** dall'art. 105 co. 13 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante **non provvederà** al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori, salvo se il subappalto riguardi la fattispecie sopra evidenziata di cui al comma 6 dell'art.105 dello stesso Codice.

7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. ATTENZIONE LEGGERE SCRUPOLOSAMENTE.

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad Euro 3.979,31(tremilanovecentosettantanove/31 euro) e corrispondente al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori vale a dirsi Euro 198.965,66 comprensivo degli oneri per la sicurezza, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, La garanzia provvisoria è costituita, **A FAVORE DEL COMUNE DI ACQUI TERME**, (e non a favore della CUC) a scelta del concorrente :

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; ATTENZIONE!!!: MODALITÀ DI PRODUZIONE E FIRME DIGITALI RICHIESTE: ALLEGARE COPIA DEI TITOLI RICHIESTI, CORREDATA DA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ AI SENSI DEL DPR.445/200 ART.19, SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO O PERSONA MUNITA DI COMPROVATI POTERI DI FIRMA.

b. bonifico bancario o assegno circolare intestato alla Tesoreria **del Comune di ACQUI TERME-** BANCA CARIGE AG.ACQUI TERME ABI 03431 CAB 47940,mediante versamento sul C/C n. 000000032490 codice IBAN IT31 B06175 47942 000000032490 specificando al Tesoriere che trattasi di “deposito cauzionale di partecipazione alla procedura aperta gara asfalti 2018 CIG 77014047A0”.

Nel caso in cui l'offerente abbia costituito cauzione secondo le su indicate modalità (deposito in titoli o bonifico) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un'ulteriore dichiarazione contenente impegno di un fideiussore (imprese bancarie o assicurative oppure intermediari finanziari) a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto considerato che la cauzione in titoli o in contanti non contiene alcun impegno di cui all'art.93 del Codice. INOLTRE dovrà allegare, nella documentazione amministrativa, una apposita dichiarazione sul proprio conto corrente dedicato sul quale la Stazione appaltante effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 104 del Codice medesimo, qualora l'offerente risultasse affidatario, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese, oppure di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese come definiti dall'art.3 lett.aa) del Codice dei contratti pubblici.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non.../index.html>: nonché al seguente sito internet dell'istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

<http://www.ivass.it/impresesp/HomePage.jsp>;

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
5. essere redatta ai sensi del nuovo decreto 19 gennaio 2018 n.31 (GURI n.83 del 10/04/2018) recante: **Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 93 comma 8 bis, 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs n.50/2016 e smi**;
6. prevedere espressamente:a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva ove rilasciata dal medesimo garante;
8. riportare l'autentica della sottoscrizione;
9. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso di poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

1. Documento informatico ai sensi dell'art.1 lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

2. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005, In tali ultimi casi la conformità del documento in originale dovrà essere attestata da pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22 comma 1 del D.lgs n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.22 comma 2 del D.lgs n.82/2005).

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, **a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. E' onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano stati costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.lgs n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.marcatatura temporale).**

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di Modulo A, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello

organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 ultima parte del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. (se del caso) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato **ai sensi del nuovo decreto 19 gennaio 2018 n.31**. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. TERMINE ULTIMO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema, entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2018**. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

8.1 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica CUC dell'Acquese sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.40 e alle prescrizioni di cui all'art.58 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e nel rispetto

delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritte nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC dell'Acquese e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la CUC dell'Acquese, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla CUC dell'Acquese, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena

prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e s.m.i.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la CUC dell'Acquese ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la CUC dell'Acquese e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza dell'Acquese presso il Comune di Acqui Terme, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “

Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti “presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la CUC dell'Acquese, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la CUC dell'Acquese segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC dell'Acquese, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CUC dell'Acquese e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la CUC dell'Acquese ed il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area

pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A e Busta B);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l'amministrazione aggiudicatrice;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;

- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.

8.2 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- a) **BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** La busta “A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.3**
- b) **BUSTA DIGITALE B “OFFERTA ECONOMICA”.** La busta contrassegnata con la lettera “B Offerta economica ” dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: **l'Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana , (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 8.4.**

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, **costituisce causa di esclusione. Parimenti** il caricamento per errore nella busta digitale A documentazione amministrativa dell'offerta economica da inserire nella busta digitale B, **comporta inevitabilmente l'esclusione dalla gara.**

Verranno escluse comunque (causa di esclusione irrimediabile dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 comma 9 del Codice) le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

8.3 Contenuto della Busta Digitale “A - Documentazione amministrativa”

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice dei contratti pubblici, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità

esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

Nella **BUSTA digitale A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** i concorrenti dovranno inserire:

1. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A”** in **CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso in cui venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l’esclusione.
2. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo:** Ai sensi di quanto previsto dall’art.85 comma 1 del Codice e del Comunicato del MIT del 30/03/2018 a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Istruzioni compilazione vedasi paragrafo 4 e paragrafo 4.2.2 del presente disciplinare Per agevolare gli operatori economici questa Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE.
3. **Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure (qualora trattasi di imprese) **Copia informatica** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure **iscrizione** in registro analogo nell’ipotesi di impresa estera.
4. **(se del caso) Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 **della certificazione aziendale di qualità** rilasciata da organismi accreditati. Si precisa altresì che per la riduzione della cauzione provvisoria ex art.93 comma 7 Dlgs n.50/2016 , il concorrente dovrà specificarne la tipologia; tale dichiarazione sarà inclusa nella Domanda di partecipazione ed inoltre si dovrà compilare il DGUE nella Parte IV[^], Sezione D.
5. **(se del caso)** Nell’ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: (copia informatica) **il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all’art.48 D.LGS N.50/2016. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni lavorative che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione **OPPURE (se del caso)** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi (documento informatico) **l’apposita dichiarazione** sottoscritta digitalmente con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni lavorative che verranno svolte da ciascuna Società (nella

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta con firma digitale da tutte le Società interessate, **pena l'esclusione**.

6. **Cauzione Provvisoria** a favore del **Comune di ACQUI TERME** secondo quanto disposto al paragrafo 7 del presente disciplinare pari ad Euro 3.979,31 con l'allegata dichiarazione di cui all'art.93 comma 8 del Codice concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, oppure se l'impegno non è già contenuto nella garanzia provvisoria dichiarazione sostitutiva contenente l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia definitiva.
7. **(se del caso) Attestazione SOA in copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 adeguata per categoria e valori del presente appalto, in corso di validità e rilasciata da una SOA appositamente autorizzata;
8. **Documento PASSOE**, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. codice CIG 77014047A0
9. **Attestazione di avvenuto sopralluogo (copia informatica** di documento analogico scansione di documento cartaceo) sottoscritta dal RUP o da suo Funzionario rilasciata dal Comune di Acqui Terme;
10. **Patto di integrità** sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;
11. **Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo:**I concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla CUC dell'Acquese mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta Economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del numero gara SIMOG e CIG della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo.
12. (se del caso) la **documentazione** prevista in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
13. (se del caso) **Documentazione e** dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
14. Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche more uxorio con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art.80 comma 3 del D.lgs n.50/2016 e smi. Qualora l'Impresa sia iscritta alle White List potrà essere allegata in alternativa alla dichiarazione di cui sopra (copia conforme della comunicazione prefettizia di avvenuta iscrizione).

8.4 CONTENUTO DELLA BUSTA DIGITALE B OFFERTA ECONOMICA'

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla "Busta economica" l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- _ la predisposizione del file di offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla CUC dell'acquese disponibile nella piattaforma telematica;

- _ la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- _ la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- _ il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- _ il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Nella busta digitale "B Offerta economica." deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica **in bollo**, predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e **indicante il ribasso unico percentuale espresso in cifre e in lettere, sull'elenco prezzi posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza)**.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'offerta economica deve essere allegata nella busta digitale A documentazione amministrativa come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo dedicato ai documenti da allegare.

ATTENZIONE: L'art.60 del D.lgs n.56/2017 ha novellato il comma 10 dell'art.95 del Codice degli appalti pubblici come segue: " nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". **PERTANTO, a pena di esclusione, l'operatore economico offerente, dovrà indicare i propri costi relativi alla sicurezza ed i costi relativi alla manodopera ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.lgs n.50/2016 e smi.**

L'OFFERTA COSI' COMPOSTA sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico con allegazione del documento di identità del sottoscrittore. Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l'offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in aumento.

9 . PROCEDURA , MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura aperta , con contratto a misura ex art.3 comma 1 lett.eeeee, con applicazione del criterio selettivo del minor prezzo, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) e la congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.lgs n.50/2016 così come modificato dal D.lgs n.56/2017.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte uguali o superiori a dieci che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, dello stesso Codice, individuato mediante sorteggio in seduta di gara, (i metodi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato art. 97, comma 2 D. Lgs. 50/2016 e smi) al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della suddetta soglia. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'Art. 97 citato D. Lgs. 50/2016 e smi.

Qualora il metodo sorteggiato sia quello di cui all'art.97 comma 2 lettera a),b) ed e) il così detto taglio delle ali, consistente nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Si precisa che nel taglio ali le offerte di identico ammontare verranno accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, sia nel caso in cui si collochino all'interno di esse. Sempre con riferimento al metodo di cui all'art.97 comma 2 lettera b), una volta operato il cosiddetto taglio delle ali e sommati, i ribassi percentuali delle offerte residue e calcolata la media aritmetica degli stessi, l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma è effettuata tenendo conto della prima cifra decimale dopo la virgola espressa dalla sommatoria dei ribassi percentuali delle offerte residue al taglio delle ali. Qualora il valore della soglia di anomalia così determinato si collocasse nelle ali tagliate non si procederà ad esclusione automatica e l'appalto verrà aggiudicato al massimo ribasso, ferma restando la possibilità della stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 comma 6 del D.lgs n.50/2016 e smi secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Qualora il metodo sorteggiato sia quello di cui all'art.97 comma 2 lettera a) ed e), effettuato il taglio delle ali e calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali residui, il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il taglio delle ali.

Si precisa che a prescindere la metodo sorteggiato, per il calcolo del valore di soglia, verranno tenute valide nel ribasso espresso dagli operatori economici, le prime cinque cifre decimali dopo la virgola. Ulteriori cifre decimali non verranno prese in considerazione; mentre tutti calcoli per determinare il valore della soglia di anomalia saranno svolti fino alla quinta cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla esclusione automatica delle offerte, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare come segue, la congruità delle offerte.

Si precisa che l'individuazione dell'offerta più bassa, nel caso in cui non sia applicabile l'esclusione automatica delle offerte anomale e nel caso di offerte ammesse siano pari o superiori a 5 è effettuata ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D. Lgs 50/2016 e cioè si individua il valore della soglia di anomalia secondo il calcolo del comma 2 dell'art.97, previo sorteggio del metodo da effettuare in sede di gara, per poter individuare la congruità d'offerta.

Criterio di individuazione della congruità delle offerte (art. 97, comma ,4, 5 e 6 DLgs 50/2016)

Ai sensi della lettera c) comma 5 dell'art.97 del D.lgs n.50/2016 e smi, la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dello stesso art.95 comma 10 del Codice: Inoltre secondo la lettera d) comma 5 dell'art.97 D.lgs n.50/2016 e smi la verifica di congruità verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art.95 comma 10 del Codice.

In ogni caso, questa Amministrazione aggiudicatrice (o il RUP) valuterà la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (art. 97, comma 6, ultimo capover-

so D. Lgs.50/2016). In tal caso gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni di cui sopra possono riguardare:

- L'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- Le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- L'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

In caso di offerte ammesse inferiori a 5 la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, D. Lgs. 50/2016 ultimo capoverso, l'Amministrazione aggiudicatrice o il RUP in ogni caso, potranno valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

10 DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi il giorno 14 Dicembre 2018 alle ore 10 presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell'Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico **salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.**

Si potrà partecipare alla seduta pubblica da remoto (nel caso si rimanda al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” più volta citato – capitolo “Espletamento della gara telematica”. Il concorrente può altresì assistere fisicamente presso la sede del Comune sopra indicata mediante un solo soggetto per ciascun concorrente. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti nei locali ove si procede alle operazioni di gara sono subordinati all'esibizione del documento di identificazione e della documentazione comprovante il titolo per assistere alle operazioni di gara. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando “visualizza scheda”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità previste dal presente bando disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;

E' facoltà del seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;

- all'apertura, per ciascun concorrente, del plico regolarmente presentato al fine di verificare che all'interno siano contenute le buste previste dal presente disciplinare;
- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta digitale A "documentazione amministrativa" al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

Il/i provvedimento/i che determina/no le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa (prima seduta di gara) sarà/saranno pubblicato/i entro i successivi due giorni, sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente CUC dell'Acquese" e contestualmente alla pubblicazione ne verrà dato avviso ai concorrenti mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016 e smi.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la CUC è tenuta ad effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016.

Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa, eventualmente in una seconda seduta pubblica di gara il Seggio di Gara procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste digitali B: "offerta economica", alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare di gara, alla graduatoria in ordine di ribasso e successivamente all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo l'art.97 comma 2 e secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 9.

In caso di offerte valide inferiori a dieci alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi dell'art 97 co 3 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 97. A trasmettere al RUP le risultanze di cui sopra e meglio esplicitate al paragrafo 9 al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto del Seggio di gara. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente (CUC dell'Acquese) e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs 50/2016.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

In esito delle operazioni di gara la Commissione di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP per le verifiche di rito e la conseguente assunzione della determinazione di aggiudicazione .

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui all'art. **74, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.**

Si precisa altresì che le suddette operazioni non sono gestite in automatico dal Sistema e che le relative modalità saranno definite contestualmente all'evento e opportunamente verbalizzate.

Una volta effettuate le verifiche previste dall'art. **32, comma 7 del D.Lgs 50/2016**, l'aggiudicazione al-
lorché divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo PEC ai non aggiudicatari e contestualmente sarà
comunicato lo svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora
l'offerente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla
data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

LA CO RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE
TRUCCO RAG.SILVIA

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale,
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno
valore legale e probatorio]